## **ART. 68 - RETRIBUZIONE**

1. Elementi della retribuzione

* 1. Sono elementi della retribuzione:

1. minimo contrattuale, di cui al punto **3** del presente articolo;
2. aumenti periodici di anzianità;
3. **superminimi individuali pensionabili**, di cui al punto **4** del presente articolo.
   1. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
4. tredicesima mensilità;
5. quattordicesima mensilità;
6. indennità di funzione **Quadri**;
7. ~~salario professionale;~~
8. premio di risultato;
9. compenso per lavoro straordinario;
10. indennità per lavoro notturno;
11. indennità per lavoro domenicale;
12. indennità per lavoro festivo;
13. trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede;
14. indennità di trasferimento;
15. ~~indennità di mobilità;~~
16. compensi per reperibilità e disponibilità;
17. indennità di **cassa** ~~maneggio denaro~~;
18. indennità di turno;
19. indennità per lavorazioni in condizioni disagiate;
20. indennità diverse.

~~2. Assegno per il nucleo familiare~~

~~Ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 797/55 e successive integrazioni e modifiche, ai lavoratori che, sulla base della richiesta e della documentazione relativa ai carichi di famiglia prodotta dai medesimi, siano in possesso dei necessari requisiti, le aziende provvedono ad anticipare l’assegno per il nucleo familiare.~~

~~Si fa salvo l’obbligo di erogare direttamente ai lavoratori i trattamenti economici di famiglia a carico delle aziende che già li erogano, che si riconferma in quanto ritenuto di miglior favore.~~

**2.** Modalità di corresponsione della retribuzione

La retribuzione è corrisposta su base mensile secondo le procedure previste dal presente CCNL entro il 27 del mese corrente per la parte di retribuzione di cui al **precedente** punto 1.1 **e** all**a** letter**a** c) ~~e d)~~ del **precedente** punto 1.2 ~~e per l’assegno di cui al punto 2~~.

La retribuzione di cui al **precedente** punto 1.2 legata a prestazioni è corrisposta entro il mese successivo.

La 13a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

La 14a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 27 luglio di ogni anno.

Le parti potranno concordare a livello aziendale diverse modalità di corresponsione della retribuzione.

**3.** Minimi contrattuali

In relazione a quanto previsto dall’art. **27** (Classificazione professionale) del presente CCNL, i valori dei minimi contrattuali mensili sono i seguenti:

**3.1** A decorrere dal **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**:

Livello/ Minimo

**Posizione** contrattuale

**retributiva** (euro)

**Q1 2,284,22**

**Q2 2.022,49**

**A 1.844,04**

**B1 1.760,76**

**B2 1.701,27**

**B3 1.641,79**

**C1 1.606,10**

**C2 1.582,30**

**D1 1.558,51**

**D2 1.510,92**

**D3 1.487,13**

**E1 1.463,33**

**E2 1.391,95**

**E3 1.320,57**

**F 1.189,70**

**3.2** Gli importi dei minimi contrattuali di cui sopra sono comprensivi dell’ex indennità di contingenza (ovvero dell’indennità integrativa speciale ex L. 324/59 e successive modifiche ed integrazioni), nonché dell’E.D.R. di cui al Protocollo Interconfederale del 31 luglio 1992 **e dell’E.D.R. di cui all’accordo nazionale del 24.1.2008**.

**3.3 Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL, nei cui confronti trovava applicazione il precedente CCNL AF del 16.4.2003 e s.m.i., l’inquadramento nelle nuovi livelli/posizioni retributive di cui al precedente punto 3.1 verrà effettuato in coerenza con quanto stabilito nella “Norma transitoria” del precedente art. 27 (Classificazione professionale) del presente CCNL.**

## **4.** **Superminimi individuali**

## **4.1** ~~Sulla base degli obiettivi comunemente assunti in premessa al presente CCNL e delle connotazioni del modello contrattuale così come delineato dal Campo di applicazione del presente CCNL,~~ Le eventuali azioni di riassetto retributivo risultanti, in relazionealla loro natura caratteristica e funzionalità, dalla definizione tra le parti a livello aziendale delle condizioni applicative di raccordo al presente contratto, potranno complessivamente produrre eccedenze di retribuzione da salvaguardare.

## **4.2 L’applicazione alla data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dei nuovi minimi contrattuali di cui al precedente punto 3.1 determina nei confronti dei lavoratori nei cui confronti ha trovato applicazione il previgente CCNL AF del 16 aprile 2003 eccedenze di retribuzione da salvaguardare che concorrono alla determinazione di un assegno ad personam pensionabile denominato “superminimo individuale”.**

## **4.3 Le misure mensili del superminimo individuale come sopra definito saranno determinate, alla data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con le modalità di seguito indicate:**

## **importo mensile dei minimi contrattuali di cui al punto 4.1 del presente articolo riconosciuto alla data del ----- con il nuovo inquadramento;**

## **b) somma dei seguenti importi mensili spettanti a ciascun lavoratore alla data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:**

## **b.1) importo mensile dei minimi contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 30 aprile 2009 relativo all’ex livello/parametro di inquadramento del previgente CCNL AF 16 aprile 2003;**

## **b.2) importo mensile dell’EDR 2008 di cui all’Accordo Nazionale del 24 gennaio 2008 relativo all’ex livello/parametro di inquadramento del previgente CCNL AF 16 aprile 2003;**

## **b.3) importo mensile del salario professionale di cui all’art. 67 del previgente CCNL AF relativo all’ex livello/parametro di inquadramento;**

## **b.4) importo mensile della indennità di funzione di cui all’art. 66 del CCNL AF del 16 aprile 2003, solo per i lavoratori inquadrati ai livelli Quadri e Direttivi ai sensi dell’art. 21 “Classificazione professionale” del previgente CCNF AF;**

## **b.5) eventuali ulteriori importi riconosciuti a livello aziendale che, in applicazione del presente CCNL, le parti intenderanno far confluire, in sede di armonizzazione, nel calcolo per la determinazione del superminimo individuale.**

## **L’importo mensile dell’assegno ad personam, come individuato al precedente punto 2, da corrispondere a ciascun lavoratore si ottiene sottraendo alla somma di cui alla precedente lettera b) l’importo di cui alla precedente lettera a).**

**4.4 In coerenza con quanto stabilito al precedente punto 4.1, A livello aziendale, per le aziende che alla data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ applicavano un CCNL diverso dal CCNL delle Attività ferroviarie, le modalità per la eventuale determinazione del superminimo individuale sarà definito tra le parti a livello aziendale.**

## **4.5** Le eccedenze di retribuzione di cui sopra, **che** concorronoa determinare l’importo **del superminimo individuale** pensionabile, potranno risultare in tutto o in parte non riassorbibili sulla base di quanto definito tra le parti **a livello aziendale**, mentre non saranno né frazionabili né rivalutabili. Tali cifre concorrono altresì alla determinazione **della** 13a e **della** 14a mensilità, come definito nell’art. **70** (Tredicesima e Quattordicesima mensilità) nonché alla determinazione del TFR, come definito nell’art. **80** (TFR) del presente CCNL.

## **5.** Elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.)

Gli eventuali importi già riconosciuti a livello aziendale a titolo di E.D.R. (Elemento Distinto dalla Retribuzione) in favore dei lavoratori occupati **alla data del 31.7.2003** nelle aziende che adott**arono** il ~~presente~~ CCNL **AF del 16.4.2003**, rimangono riconosciuti nelle stesse misure mensili, con le stesse finalità e con analoghe modalità di assorbimento, eventualmente previste e da ridefinire a livello aziendale tra le parti per tener conto della nuova struttura retributiva stabilita dal presente CCNL.

1. Retribuzione giornaliera e oraria

La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1 ~~ed alla lettera d) del punto 1.2~~ del presente articolo.

*NOTA A VERBALE*

Le parti confermano che le voci retributive di cui al punto 1.1 ed al punto **5** del presente articolo sono elementi dello “stipendio” ai sensi di quanto previsto dall’art. 220 del T.U. 1092/73 come sostituito dall’art. 22 della legge 177/76 e successive modifiche ed integrazioni.